

IMPATTO ACUSTICO - NOTA ESPLICATIVA

Ai fini dell'applicazione della normativa sull'inquinamento acustico le attività economiche esercitate nel territorio comunale vengono raggruppate nelle seguenti 3 categorie:

- attività a bassa rumorosità;
- attività che utilizzano impianti di diffusione sonora;
- attività rumorose a carattere permanente.

Ciascuna categoria di attività è soggetta agli obblighi di seguito indicati.

1) ATTIVITA' A BASSA RUMOROSITA'

Sono quelle indicate dal DPR 227/2011; il titolare deve semplicemente dichiarare che l'attività esercitata è ricompresa tra quelle a bassa rumorosità disciplinate dal DPR citato.

2) ATTIVITA' CHE UTILIZZANO IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA

Il titolare di una qualsiasi attività diversa da quelle "rumorose a carattere permanente" di cui al successivo punto 3 nell'ambito della quale utilizza impianti di diffusione sonora (impianto stereo o radiofonico, apparecchio televisivo e simili) oppure organizza manifestazioni con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (karaoke, caffè concerto e simili) dovrà predisporre apposita documentazione di valutazione dell'impatto acustico, tramite tecnico in acustica ambientale, e dichiarare il rispetto dei limiti individuati nel Piano comunale di classificazione acustica del territorio (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.2.2005) barrando la specifica voce nel modello appositamente predisposto e indicando gli estremi della documentazione posseduta.

3) ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE PERMANENTE

Sono individuate dall'art. 6 del Regolamento comunale delle attività rumorose (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 15.6.2005).

Questo un elenco esemplificativo di tali attività:

Attività di pubblico intrattenimento quali sale da ballo, discoteche, cinema, teatri, sale da gioco, parchi di divertimento (comprese le attività esercitate all'interno di circoli privati).

Impianti sportivi (comprese le palestre) e ricreativi.

Supermercati (esercizi con superficie di vendita compresa tra 300 e 1500 metri quadrati), ipermercati (esercizi con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati), centri commerciali e centri direzionali.

Attività industriali e artigianali di tipo produttivo o manifatturiero quali cantine, distillerie, frantoi, oleifici, caseifici, concerie, demolizione di veicoli, impianti di macellazione, lavorazione di metalli, vetro, vetroresina, materie plastiche, ceramica, legno, prodotti tessili e attività simili.

Attività artigianali di servizio quali officine di veicoli, carrozzerie, autolavaggi, falegnamerie, installazione di pneumatici, tipografie, vetrerie, lavanderie, autorimesse ad uso pubblico, pasticcerie, gelaterie, laboratori di pasta fresca e attività simili.

Deposito e vendita di materiali per l'edilizia, l'artigianato e l'agricoltura.

Depositi all'ingrosso con ordinarie operazioni di carico-scarico di merci e impiego di mezzi pesanti.

Attività di spedizioniere.

Strutture sanitarie (pubbliche e private), studi medici, laboratori di analisi.

Attività alberghiere (alberghi e residenze turistico-alberghiere).

Il titolare di un'attività rumorosa a carattere permanente dovrà predisporre apposita documentazione di valutazione dell'impatto acustico, tramite tecnico in acustica ambientale, e dichiarare il rispetto dei limiti individuati nel Piano comunale di classificazione acustica del territorio (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.2.2005) barrando la specifica voce nel modello appositamente predisposto e indicando gli estremi della documentazione posseduta.

PREVEDIBILE SUPERAMENTO DEI LIMITI

Nel caso sia di attività rumorose a carattere permanente che di attività che utilizzano impianti di diffusione sonora che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli individuati nel Piano comunale di classificazione acustica del territorio la documentazione prodotta deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e la richiesta del nulla-osta da parte del Comune prevista dall'art.8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.

NORMATIVA (fonti principali)

D.P.C.M. 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"
Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
Legge regionale 1° dicembre 1998 n. 89 "Norme in materia di inquinamento acustico"
Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1° dicembre 1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014 n. 2/R D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"
Criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 6bis della L.R. n. 89/98 approvati con deliberazione della Giunta regionale toscana n. 857 del 21 ottobre 2013
Piano comunale di classificazione acustica del territorio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.2.2005
Regolamento comunale per le attività rumorose approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 15.6.2005